

Pirola
Pennuto
Zei

TAX RULING UPDATES

5/2023

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
▶ [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

1.1	4
Risposta n. 180 del 31/01/2023 - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR in caso di clausola di aggiustamento del prezzo per soggetti IAS adopter	
1.2	5
Risposta n. 181 del 31/01/2023 -ACE – Rilevanza della diminuzione di patrimonio netto occorsa in seguito ad operazione di fusione inversa – Articolo 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 3 agosto 2017	
1.3	6
Risposta n. 183 del 31/01/2023 - Sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell'ambito di un piano attestato – trattamento fiscale – articolo n. 88, comma 4ter del TUIR	

IMPOSTE INDIRETTE

2.1	8
Risposta n. 179 del 31/01/2023 - IVA – Servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati da altre società del gruppo alla SGR – Art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972	

PERSONE FISICHE

3.1	9
Risposta n. 176 del 31/01/2023 - Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell'interponente, alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali (Attenzione: La risposta n. 176/2023 rettifica la precedente risposta n. 359 del 4 luglio 2022)	



3.2

Risposta n. 185 del 1/02/2023 - Requisiti per l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni – Articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

10

Si riporta la sintesi degli interpelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella settimana 30 gennaio 2023 - 3 febbraio 2023

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

1.1

Risposta n. 180 del 31/01/2023 - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR in caso di clausola di aggiustamento del prezzo per soggetti IAS adopter

Quesito: L'Istante è una SIM, soggetto IAS/IFRS *adopter*, che rappresenta di aver acquisito (in più step, nel corso dei periodi d'imposta 2019 e 2020) la partecipazione totalitaria della società "Z", poi fusa per incorporazione (nel 2020, con efficacia giuridica dall'11 maggio). Negli accordi di compravendita della partecipazione di minoranza era prevista la possibilità di corrispondere un'integrazione di prezzo (c.d. *earn out*). Nel caso in esame, tale clausola non è stata utilizzata, determinando l'iscrizione contabile della partecipazione di Z al solo costo di acquisto immediato. Dall'operazione di fusione è quindi emerso un disavanzo, che è stato allocato sul bene immateriale rappresentato dalla "lista clienti complessa". L'Istante afferma che, successivamente alla fusione, sono imprevedibilmente maturate le condizioni per il versamento di una quota aggiuntiva di prezzo ai venditori di Z e che, alla luce di ciò, in sede di redazione del bilancio 2021, il costo dell'*earn out* è stato ulteriormente portato a incremento del valore del bene immateriale sopra citato (incluso, in accordo con i principi contabili di riferimento, anche le relative imposte differite passive connesse al mancato riconoscimento fiscale del costo).

Ciò premesso, l'Istante chiede di confermare che il valore allocato sul bene immateriale (comprensivo di *earn out* e di imposte differite passive) possa essere oggetto di affrancamento fiscale mediante il versamento di imposta sostitutiva (di cui all'art. 176, co. 2-ter) ai sensi dell'art. 172, co. 10-bis, del TUIR. La peculiarità dell'operazione in esame consiste, infatti, nella circostanza che il maggior valore iscritto in bilancio, del quale si richiede l'affrancamento, non si è formato tutto contestualmente al perfezionamento della fusione, mediante allocazione del disavanzo, in quanto una parte del costo di acquisizione della partecipazione nella società incorporata è sorta successivamente alla fusione ed è stata quindi iscritta direttamente a incremento del valore del bene immateriale appartenente alla incorporata (senza esser transitato contabilmente per il costo della partecipazione poi annullata).

Risposta: L'Agenzia delle Entrate precisa che fiscalmente, con riguardo ai soggetti OIC *adopter*,

l'aggiustamento di prezzo può far scaturire componenti positivi o negativi di reddito assoggettabili alle stesse disposizioni che regolano l'imposizione fiscale del corrispettivo originario (come riferito nella Risoluzione n. 184/E del 2009). Ciò avviene, dal momento che la revisione del prezzo non determina la novazione del contratto originario di compravendita. La rettifica in aumento o in diminuzione del corrispettivo originario, pertanto, non assume autonoma rilevanza fiscale ma rimane ancorata agli effetti derivanti dal pagamento del corrispettivo inizialmente previsto. Nel caso in esame, l'Istante – essendo IAS/IFRS *adopter* – ha iscritto ad incremento della voce di costo del bene immateriale in parola l'adeguamento del corrispettivo e le imposte differite passive. Il mancato riconoscimento del maggior valore fiscale del bene si è verificato a causa del fatto che, a seguito della fusione, la partecipazione è stata sostituita dai beni che compongono il compendio aziendale dell'incorporata e l'integrazione del corrispettivo è maturata nel periodo d'imposta successivo a quello di efficacia giuridica della fusione stessa. Pertanto, essendo la rettifica riferita al disavanzo da fusione ed essendo la partecipazione stata annullata e sostituita dal bene immateriale "lista clienti complessa", anche la successiva revisione di prezzo assume rilevanza fiscale per mezzo del pagamento dell'imposta sostitutiva.

1.2

Risposta n. 181 del 31/01/2023 - ACE – Rilevanza della diminuzione di patrimonio netto occorsa in seguito ad operazione di fusione inversa – Articolo 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 3 agosto 2017

Quesito: L'Istante Alfa è una società che ha incorporato, tramite fusione inversa, il veicolo Beta, nell'ambito di un'operazione di MLBO. Il patrimonio netto post-fusione di Alfa (pari alla somma del patrimonio netto di Beta e dell'avanzo da annullamento generatosi per la fusione) risulta inferiore rispetto al patrimonio netto ante-fusione. Ciò posto, l'Istante richiede all'Agenzia se tale riduzione patrimoniale possa costituire il presupposto per operare un decremento della propria base ACE ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017, secondo cui rilevano come elementi negativi della base ACE le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci, compresa la riduzione conseguente all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-*bis* c.c..

Risposta: L'Agenzia, richiamando alcuni precedenti di prassi in materia di D.I.T., rileva che, con riferimento alle operazioni di fusione, la società risultante dall'operazione straordinaria può, a partire dalla data di efficacia della fusione stessa, determinare l'incremento del capitale proprio assumendo quale base ACE la somma algebrica delle basi ACE delle società partecipanti alla fusione (cfr. circolare n. 76/E/1998 e risoluzione n. 147/E/2002). Ciò premesso, viene rilevato che nel caso di specie non opera la previsione

di cui all'art. 5, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017 richiamata dall'Istante, in quanto tale disposizione era stata introdotta al fine di uniformare il trattamento ai fini ACE dell'acquisto di azioni proprie a prescindere dalle regole contabili adottate; pertanto, non essendo nemmeno realizzata una riduzione di patrimonio netto con attribuzione ai soci, l'Istante non deve operare una variazione negativa della base ACE nel periodo d'imposta di efficacia della fusione.

1.3

Risposta n. 183 del 31/01/2023 - Sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell'ambito di un piano attestato – trattamento fiscale – articolo n. 88, comma 4^{ter} del TUIR

Quesito: L'Istante, la Società Alfa S.p.A., che ha maturato per alcuni esercizi ingenti perdite, ha sottoscritto con il Socio Unico Beta S.p.A. e con il creditore finanziario Gamma SPV S.r.l. un piano attestato di risanamento ex art. 67 comma 3, lett. d) del R.D. 267/42.

L'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti circa le corrette modalità di consumazione delle perdite pregresse e di detassazione della sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 4-ter, del TUIR, in presenza di un reddito imponibile al netto della sopravvenienza stessa.

Risposta: L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per calcolare l'ammontare non imponibile della sopravvenienza, è necessario:

- determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini dell'importo deducibile degli interessi passivi, dei limiti posti dall'art. 96 TUIR;
- applicare l'art. 84 TUIR sul predetto risultato di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell'80% dello stesso risultato, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;
- portare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell'art. 96 del TUIR a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
- detassare, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR, la parte della sopravvenienza da esdebitazione che eventualmente residua a seguito dell'utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.

Dal momento che le perdite pregresse risultano inferiori all'80% del reddito imponibile (determinato al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione e tenendo conto della deduzione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR), la Società dovrà utilizzare tutte le perdite pregresse prioritariamente a



riduzione degli altri redditi e poi della sopravvenienza attiva, esentando da imposizione la quota parte della sopravvenienza attiva che residua dopo la consumazione delle perdite pregresse e degli interessi passivi (ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR).

IMPOSTA INDIRETTE

2.1

Risposta n. 179 del 31/01/2023 - IVA – Servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati da altre società del gruppo alla SGR – Art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972

Quesito: La SGR istante, gestore di FIA di natura immobiliare, appartiene al gruppo di uno dei principali player internazionali nel settore della gestione di fondi di investimento immobiliari e ha stipulato un "Intercompany Advisory Agreement" in base al quale riceve servizi di consulenza prestati da altre società (estere) del gruppo.

La questione oggetto dell'interpello riguarda la riconducibilità alla nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», esente dall'IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del Decreto IVA, di determinati Servizi di: gestione di fondi di investimento (alcuni di questi forniti da un Comitato Consultivo, composto da personale dipendente messo a disposizione da più società del gruppo); consulenza per gli investimenti; asset management. Il dubbio interpretativo sorge avendo riguardo alla circostanza che i Servizi – pur formando un insieme distinto, valutato globalmente, che ha l'effetto di assolvere le specifiche ed essenziali funzioni di gestione dei FIA – sono resi da parte di molteplici prestatori di servizi, direttamente ovvero mediante la loro partecipazione alle attività svolte a favore della SGR da parte del Comitato Consultivo. Secondo quanto rappresentato e prospettato dalla SGR, alcuni dei Servizi non rientrerebbero nel regime di esenzione in questione, in quanto servizi di "consulenza tecnica".

Risposta: L'Agenzia delle Entrate ribadisce (cfr., tra le più recenti, Risp. n. 11 del 2023, ndr) che lo specifico regime IVA applicabile dovrà essere individuato dall'Istante tenendo conto delle caratteristiche oggettive del servizio di cui trattasi, nonché del grado di responsabilità del prestatore del servizio, e rimanda ai chiarimenti forniti con le Risposte a interpello n. 628/2020 e n. 489/2022 in relazione a fattispecie analoghe a quella dell'istanza di trattazione. I principi interpretativi (espressi dalla Corte di Giustizia dell'UE) riportati nei citati documenti di prassi devono considerarsi validi e applicabili sia nell'ipotesi di servizi resi da altre società del gruppo, sia in quella in cui detti servizi siano esternalizzati a un soggetto terzo.

Tanto premesso, è rimessa all'Istante la valutazione circa la sussistenza, in relazione ai Servizi di consulenza in questione, dei descritti presupposti ai quali è subordinata l'applicazione della fattispecie di esenzione invocata.



PERSONE FISICHE

3.1

Risposta n. 176 del 31/01/2023 - Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell'interponente, alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali (Attenzione: La risposta n. 176/2023 rettifica la precedente risposta n. 359 del 4 luglio 2022)

Quesito: L'istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle (Figli), rappresenta di essere beneficiario del Trust, istituito nel 2019 dal padre (Disponente). Quest'ultimo, al fine di gestire il passaggio generazionale, aveva vincolato e trasferito in Trust la sua quota di partecipazione in qualità di socio accomandante nella società ALFA S.a.s. (di seguito "Società"), pari all'86% del capitale sociale. A seguito della morte del Disponibile (nel 2021), si è aperta la successione a favore dei Figli, che non hanno ancora provveduto all'accettazione formale dell'eredità. Con la risposta pubblicata il 1° dicembre 2021, n. 796, avente ad oggetto la corretta tassazione dei redditi imputabili alla quota di socio accomandante segregata nel Trust, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto il Trust non "*validamente operante sotto il profilo fiscale*", con conseguente assoggettamento a "*tassazione in capo al Disponibile*" dei redditi prodotti dal Trust. L'istante, in qualità di chiamato all'eredità del Disponibile, chiede di conoscere se, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della liquidazione della relativa imposta, la predetta quota di socio accomandante debba essere ricompresa nell'attivo ereditario del *de cuius*.

Risposta: L'Agenzia delle Entrate, avendo già esaminato il trust di cui alla presente fattispecie con la risposta ad interpello n. 796/2021, aveva ritenuto che esso dovesse considerarsi fiscalmente interposto e, quindi, i suoi redditi dovessero conseguentemente essere imputati al Disponibile. Con il chiarimento n. 359 del 4 luglio 2022 l'Amministrazione finanziaria aveva poi affermato che la quota non doveva essere inclusa nella dichiarazione di successione di Tizio, in quanto non faceva parte dell'attivo ereditario, in ragione del fatto che essa, al momento della morte di Tizio, era nella titolarità del trustee, essendo stata conferita in trust dal Disponibile. In tale documento, si riteneva che l'interposizione del trust in oggetto, sancita dall'Amministrazione finanziaria nella risposta n. 796/2021, non avesse effetti sull'imposta di successione e donazione, ma rilevasse "ai soli fini dell'imputazione dei redditi".

Ora, rettificando il proprio precedente orientamento, l'Agenzia delle Entrate, in coerenza con quanto affermato nella Circolare 34/E del 20 ottobre 2022, § 3.4, afferma che le partecipazioni conferite dal disponente in un trust, ritenuto fiscalmente interposto dall'Agenzia delle Entrate (ai fini dell'imposizione diretta dei redditi prodotti dal trust), alla morte del disponente cadono in successione e devono, quindi,

essere incluse nella dichiarazione di successione presentata dagli eredi del disponente, i quali erano anche i beneficiari del trust interposto.

3.2

Risposta n. 185 del 1/02/2023 - Requisiti per l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni – Articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Quesito: Il quesito posto dall'Istante riguarda un'operazione di passaggio generazionale, realizzata mediante donazione delle quote sociali di Alfa sapa (società di diritto lussemburghese) detenuta:

- al 70,36% dall'Istante (uno dei due coniugi), in qualità di socio accomandante;
- al 26,64% dai due coniugi in comunione convenzionale tra loro (diritto francese), in qualità di soci accomandanti;
- al 1% da Beta, società di diritto lussemburghese, socio accomandatario.

Beta a sua volta è detenuta al 100% da Gamma S.r.l., società di diritto italiano, di cui sono soci al 50% ciascuno dei due coniugi.

I Soci intendono donare ai loro due unici figli, in regime di comunione tra loro, tutte le quote che i coniugi detengono in comunione (pari al 26,64%) e il 55,36% delle quote detenute dall'Istante.

Premesso che i diritti dei due figli saranno esercitati da un rappresentante comune che disporrà della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea di Alfa, e che i figli manterranno in comproprietà tra loro il controllo di Alfa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (rendendo contestualmente all'atto di donazione, apposita dichiarazione come previsto dalla norma), l'Istante chiede se la fattispecie così esposta può beneficiare dell'esenzione ex art. 3, co. 4-ter, del D.Lgs. n. 346/90.

Risposta: L'Agenzia, dopo aver ripercorso il dettato normativo e illustrato i requisiti per beneficiare della norma in esame, ha chiarito che l'agevolazione trova applicazione laddove la partecipazione societaria donata attribuisca ai donatari il potere di influire in modo diretto ed immediato sull'attività sociale, indirizzandone la gestione e di decidere sulla possibilità di continuare a mantenere il controllo della società stessa. La *ratio* della norma agevolatrice richiede che i donanti trasferiscano il controllo della



società di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale a favore dei beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate ha osservato quindi che:

- l'Istante e il coniuge sono soci, nella misura del 50% ciascuno, di Gamma S.r.l., società titolare del 100% di Beta, ovvero dell'unico socio accomandatario di Alfa, titolare di n. 1 azione. Quindi, nonostante l'articolata catena partecipativa, entrambe i coniugi ricoprono, anche se indirettamente, il ruolo di soci accomandatari di Alfa;
- dall'esame dello Statuto di Alfa, emergono due clausole che limitano l'esercizio di alcuni diritti amministrativi dei soci accomandanti (in particolare: viene subordinata la circolazione delle azioni dei soci accomandanti all'approvazione degli azionisti accomandatari e viene attribuito il potere di nomina degli amministratori sociali al solo azionista accomandatario).

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate conclude che, anche dopo il trasferimento delle partecipazioni di Alfa ai figli, attributive della qualifica di soci accomandanti, l'Istante e la moglie continueranno a ricoprire, attraverso Beta società accomandataria, il ruolo di soci di controllo della società di famiglia Alfa.

Conseguentemente, secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria la donazione in parola non può fruire dell'esenzione ai fini dell'imposta sulle donazioni.



Coordinamento: Ufficio Studi (Ignazio La Candia - Responsabile operativo Ufficio Studi).

Team di revisione:

Paolo Arginelli (International Tax practice); Christian Giuliano (Tax Litigation & Ruling practice); Ignazio La Candia (International Tax practice); Laura Magnani (Corporate Tax practice); Felice Andrea Pannunzio (Tax Banking & Finance practice); Mario Tenore (Tax Private client & High Net Worth Individual practice).

Hanno collaborato: Francesco Andria, Federico Balbiano, Luca Biestro, Lorenzo Bonizzi, Marco Luigi Bossi, Enrico Cosentino, Elisa Costa, Federica Crespi, Monica Da Dalt, Marianna Di Federico, Martina Di Liddo, Camilla Durante, Filippo Faccin, Elisa Ferrara, Marta Foppa, Giulia Ghidini, Filippo Greco, Mirna Izzi, Valerio Lucini, Benedetta Maestroni, Nicholas Mariani, Michael Marini, Eva Morando, Leonardo Nassani, Astrid Nicastrì, Francesco Palladino, Pietro Pennuto, Gabriele Perotto, Giorgia Rosati, Marta Rossi, Andrea Saraco, Giada Valassina, Elia Vandi.

IL PRESENTE TAX RULING UPDATES RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM